

COMUNE di **BALSORANO** (L'AQUILA)

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

<b>n. 21 del Reg.</b>	<b>OGGETTO:</b> Approvazione del regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF per l'anno 2019.
-----------------------	--

L'anno **DUEMILADICIANNOVE** il giorno **26** del mese di **aprile** alle ore 18,30 nella sala delle adunanze, in seguito a rituale convocazione, si è riunito in seduta di **prima convocazione** ed in sessione **ORDINARIA** il Consiglio del Comune intestato.

Alla trattazione dell'ordine del giorno indicato nell'epigrafe risultano presenti:

1	<i>Dott. Antonella</i>	<b>BUFFONE</b>	Sindaco	<b>SI</b>
2	<i>Sig. Giuseppe</i>	<b>PEA</b>	Consigliere	<b>SI</b>
3	<i>Sig. Enrico</i>	<b>FANTAUZZI</b>	Consigliere	<b>SI</b>
4	<i>Sig. Gianluigi</i>	<b>CROCE</b>	Consigliere	<b>SI</b>
5	<i>Sig. Massimo</i>	<b>ANTONINI</b>	Consigliere	<b>SI</b>
6	<i>Dott.ssa Veronica</i>	<b>VENDITTI</b>	Consigliere	<b>SI</b>
7	<i>Sig. Gianni</i>	<b>VALENTINI</b>	Consigliere	<b>NO</b>
8	<i>Dott.ssa Annunziata</i>	<b>MARGANI</b>	Consigliere	<b>SI</b>
9	<i>Sig.ra Anna Rita</i>	<b>MONTALDI</b>	Consigliere	<b>SI</b>
10	<i>Dott. Mauro</i>	<b>TORDONE</b>	Consigliere	<b>SI</b>
11	<i>Sig.ra Erica</i>	<b>GISMONDI<sup>1</sup></b>	Consigliere	<b>SI</b>
12	<i>Sig.ra Romina</i>	<b>MARGANI<sup>2</sup></b>	Consigliere	<b>NO</b>
13	<i>Sig.ra Stella</i>	<b>FANTAUZZI</b>	Consigliere	<b>NO</b>
<b>ASSEGNATI n. dodici + Sindaco</b>		<b>PRESENTI: nove + Sindaco</b>		
<b>IN CARICA n. dodici + Sindaco</b>		<b>ASSENTI: tre (Valentini Gianni, Romina Margani, Stella Fantauzzi)</b>		

- Ai sensi dell'art. 39, del T.U. 18.08.2000, n. 267, e degli 29, 29 bis e 29 ter, lettera b), dello Statuto comunale, come modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 21.11.2015, presiede il Consigliere: *Veronica VENDITTI*, eletto alla carica di Presidente con atto consiliare n. 21 DEL 24/06/2017

- Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott. *Cesidio FALCONE*.

- La seduta è pubblica. Risultato che il Collegio è costituito in numero legale, il Presidente, introduce l'argomento iscritto nell'ordine del giorno.

Il Presidente del Consiglio introduce l'argomento all'ordine del giorno;  
l'Assessore Pea relaziona sull'argomento in oggetto;  
il Consigliere Tordone intervenendo dichiara di non trovarsi d'accordo con la proposta illustrata dall'Assessore, infatti con la proposta di aumento dell'Addizionale IRPEF dell'1% si penalizzano i lavoratori, ritiene ingiusto applicare un "balsello" a carico di una sola categoria di lavoratori, che peraltro già soggetti a prelievi fiscali di ogni genere;  
l'Assessore Fantauzzi invece si ritiene perfettamente d'accordo con la proposta dell'Amm.ne e ringrazia l'Assessore Pea per il valido contributo che ha dato nel predisporre tale proposta ritenuta meritevole di approvazione.  
Al termine conclude dicendo che l'Amm.ne si sta facendo carico di una gestione passata che ha lasciato solo debiti a carico di tutti i cittadini di Balsorano;  
il Consigliere Tordone interviene nella discussione, rivolgendosi all'Assessore Fantauzzi, protestando e chiedendo che i componenti dell'Amm.ne non dovrebbero rivolgersi con toni provocatori e irriverenti;  
l'Assessore Pea risponde che per quanto di sua competenza l'Amm.ne ritiene prioritario sostenere la proposta già illustrata dallo stesso.  
Chiude la discussione e propone ai presenti l'approvazione di tale proposta.

Gli interventi integrali dei Consiglieri Comunali intervenuti sono riportati agli atti del Consiglio Comunale;

**TUTTO CIO' PREMESSO**

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**ATTESA** la propria competenza ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000;

**VISTA** la proposta deliberativa concernente l'oggetto ed i pareri resi sulla stessa, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

**RITENUTO** di dover approvare la suddetta proposta;

Con voti espressi in forma palese:

Astenuti 0;

Votanti 8: Favorevoli 8, Contrari 2 (Tordone, Gismondi);

### **DELIBERA**

1. di approvare la proposta deliberativa in oggetto nel testo che si allega al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale.

Con separata votazione espressa in forma palese:

Astenuti 0;

Votanti 8: Favorevoli 8, Contrari 2 (Tordone, Gismondi);

### **DICHIARA**

il presente atto immediatamente eseguibile.



# COMUNE DI BALSORANO

( PROVINCIA DI L'AQUILA )

C.F. 00211900667 - SEDE : Piazza T. Baldassarre n° 13 - 67052 BALSORANO  
TEL 0863951215 FAX 0863951249 c/c postale 11674678 IBAN: IT73X0312440450000000011017  
E-mail: [ragioneria@comune.balsorano.aq.it](mailto:ragioneria@comune.balsorano.aq.it) [ragioneria@pec.comune.balsorano.aq.it](mailto:ragioneria@pec.comune.balsorano.aq.it)

## SERVIZIO 3 – ECONOMICO FINANZIARIO

### PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

<b>Area interessata</b>	SERVIZIO 3°
<b>Ufficio</b>	ECONOMICO FINANZIARIO

**OGGETTO:** Approvazione del regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF per l'anno 2019.

Sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto si esprimono i seguenti pareri, ex art.49 D.Lgs.n.267/2000:

In ordine alla regolarità tecnica		In ordine alla regolarità contabile	
✓ FAVOREVOLE NON FAVOREVOLE con motivazione riportata a tergo del foglio		✓ FAVOREVOLE NON FAVOREVOLE con motivazione riportata a tergo del foglio NON ASSUME rilievo contabile	
Data	19/03/2019	Data	19/03/2019
Il Responsabile del Servizio 3° (Rag. Massimo MARCHIONNI)		Il Responsabile dell'Area Economico-finanziaria (Rag. Massimo MARCHIONNI)	

### IL CONSIGLIO COMUNALE COMUNALE

Richiamato l'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il quale prevede che i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alle fattispecie imponibili, ai soggetti passivi e alle aliquote massime dell'imposta;

Visto il decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 relativo all'istituzione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, la quale si compone di:

- un'aliquota di compartecipazione, stabilita con decreto del Ministero delle Finanze entro il 15 dicembre di ogni anno ed uguale per tutti i comuni, rapportata agli oneri derivanti dalle funzioni trasferite ai comuni ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 a cui corrisponde un'uguale diminuzione delle aliquote IRPEF di competenza dello Stato (art. 1, comma 2);
- un'aliquota "variabile", stabilita dal Comune nella misura massima di 0,8 punti percentuali (art. 1, comma 3);

Visto in particolare l'art. 1, commi 3 e 3-bis, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, come modificati dall'articolo 1, comma 142, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), i quali testualmente prevedono:

*3. I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione*

Visto il D.M. Ministero dell'Interno 7 dicembre 2018 (GU Serie Generale n. 292 del 17.12.2018), a mente del quale “... *Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli enti locali è differito al 28 febbraio 2019 ...*”;

Visto inoltre il D.M. Ministero dell'Interno 25 gennaio 2019 (GU Serie Generale n. 28 del 2.2.2019), a mente del quale “... *Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli enti locali è ulteriormente differito al 31 marzo 2019 ...*”;

Visto l'art. 13, comma 13 bis, del Decreto Legge n. 201/2011, così come novellato dall'art. 10, comma 1 lett. e) della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016), ai sensi del quale “... *A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente ...*”;

Richiamata la deliberazione C.C. n. 2 del 01/03/2018 con la quale è stato confermato per l'anno 2018, in coerenza con il principio di cui all'art. 1, comma 26, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Bilancio 2016), così come modificato dall'art. 1, comma 42, lett. a) della Legge 11 dicembre 2016 n. 232 (Legge di Bilancio 2017) il regolamento per l'applicazione dell'aliquota addizionale IRPEF;

Ritenuto opportuno, nell'ambito della manovra di bilancio per il triennio 2019/2021, modificare l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF stabilendo<sup>1</sup>:

- un'aliquota unica in misura pari allo 0,60%;
- una soglia di esenzione dal pagamento dell'addizionale per tutti coloro che risultino titolari di un reddito complessivo IRPEF non superiore a 7.000,00 euro;

Ritenuto di provvedere in merito;

modificazione dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF è variata nella misura dello 0,60%<sup>2</sup>.

### **Art. 3 - Esenzioni per particolari categorie di soggetti**

1. L'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1 non è dovuta dai soggetti che, nell'anno di riferimento, conseguono un reddito complessivo IRPEF non superiore a € 7.000,00;
2. I soggetti che non rientrano nelle ipotesi di esenzione prevista al comma 1 sono obbligati al pagamento dell'addizionale comunale IRPEF sull'intero reddito complessivo posseduto.

### **Art. 4 - Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2019

\*\*\*\*\*

2. di quantificare presuntivamente in € 130.000,00 il gettito derivante dalla variazione dell'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF e dall'esenzione stabilite con il regolamento di cui al precedente punto 1, secondo quanto stabilito dai principi contabili (all. 4.2) introdotti con il d.lgs. 118/2011;

3. di inviare la presente deliberazione per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
(rag. Massimo Marchionni)



---

<sup>2</sup> Fino ad un massimo dello 0,8%.



MS. A. 9. 1. 1.

## COMUNE DI BALSORANO

Prov. L'Aquila

### ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Verbale n. 9 Data 27/03/2019	Parere sulla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale ad oggetto: "Approvazione del regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale IRPEF per l'anno 2019".
---------------------------------	---

L'anno duemiladiciannove, il giorno 27 del mese di marzo, l'organo di revisione economico finanziaria nella persona della dr.ssa D'Ignazio Palma, nominata revisore del Consiglio del Comune di Balsorano per il triennio 2018/2021 con delibera di Consiglio Comunale n. 20 del 26/05/2018

Premesso:

- che ha ricevuto la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale avente ad oggetto: "Approvazione del regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale IRPEF per l'anno 2019";

Richiamato l'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il quale prevede che i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alle fattispecie imponibili, ai soggetti passivi e alle aliquote massime dell'imposta;

Visto il decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 relativo all'istituzione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, la quale si compone di:

- un'aliquota di compartecipazione, stabilita con decreto del Ministero delle Finanze entro il 15 dicembre di ogni anno ed uguale per tutti i comuni, rapportata agli oneri derivanti dalle funzioni trasferite ai comuni ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 a cui corrisponde un'uguale diminuzione delle aliquote IRPEF di competenza dello Stato (art. 1, comma 2);
- un'aliquota "variabile", stabilita dal Comune nella misura massima di 0,8 punti percentuali (art. 1, comma 3);

Visto in particolare l'art. 1, commi 3 e 3-bis, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, come modificati dall'articolo 1, comma 142, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), i quali testualmente prevedono:

*3. I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2.*

*3-bis. Con il medesimo regolamento di cui al comma 3 può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali.*

Visto inoltre l'articolo 1, comma 11, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, come modificato dall'articolo 13, comma 16, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il quale testualmente recita:

*11. (...) Per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema medesimo è informato, i comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività. Resta fermo che la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, è stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo*

Richiamata la propria precedente deliberazione n. 14 in data 05/04/2013, con la quale è stato approvato il Regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF, il quale, con effetto dal 01/01/2013, è stato previsto:

- un'aliquota unica in misura pari allo 0,50%;
- una soglia di esenzione dal pagamento dell'addizionale per tutti coloro che risultino titolari di un reddito complessivo IRPEF non superiore a 7.000,00 euro;

Tenuto conto che il gettito previsto a titolo di addizionale comunale IRPEF sulla base del regolamento di cui sopra, ammonta a €. 130.000,00, determinato secondo quanto stabilito dai principi contabili (all. 4.2) introdotti con il D.Lgs. 118/2011;

Visto l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) che fissa il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi di spettanza comunale entro la data fissata dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Tale deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro la data citata, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Visto il D.M. Ministero dell'Interno 7 dicembre 2018 (GU Serie Generale n. 292 del 17.12.2018), a mente del quale "... Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli enti locali è differito al 28 febbraio 2019 ...";



Visto inoltre il D.M. Ministero dell'Interno 25 gennaio 2019 (GU Serie Generale n. 28 del 2.2.2019), a mente del quale "... *Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli enti locali è ulteriormente differito al 31 marzo 2019 ...*";

Visto l'art. 13, comma 13 bis, del Decreto Legge n. 201/2011, così come novellato dall'art. 10, comma 1 lett. e) della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016), ai sensi del quale "... *A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente ...*";

Richiamata la deliberazione C.C. n. 2 del 01/03/2018 con la quale è stato confermato per l'anno 2018, in coerenza con il principio di cui all'art. 1, comma 26, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Bilancio 2016), così come modificato dall'art. 1, comma 42, lett. a) della Legge 11 dicembre 2016 n. 232 (Legge di Bilancio 2017) il regolamento per l'applicazione dell'aliquota addizionale IRPEF;

Ritenuto opportuno, nell'ambito della manovra di bilancio per il triennio 2019/2021, modificare l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF stabilendo<sup>1</sup>:

- un'aliquota unica in misura pari allo 0,60%;
- una soglia di esenzione dal pagamento dell'addizionale per tutti coloro che risultino titolari di un reddito complessivo IRPEF non superiore a 7.000,00 euro;

Ritenuto di provvedere in merito;

Quantificato presuntivamente in € 130.000,00 il gettito dell'addizionale IRPEF derivante dall'applicazione dell'aliquota e dell'esenzione di cui sopra, determinato sulla base delle stime effettuate presso il Portale del Federalismo Fiscale e secondo quanto stabilito dai principi contabili (all. 4.2) introdotti con il d.lgs. 118/2011;

Visto l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3 del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Acquisito agli atti il parere favorevole rilasciato dall'organo di revisione economico-finanziaria ai sensi dell'articolo 239 del d.Lgs. n. 267/2000;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

ESPRIME

**parere favorevole** sulla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale in oggetto.

Balsorano, lì 27 marzo 2019

Il Revisore dei conti  
Dr.ssa Palma D'Ignazio  
